



COPIA

N. 19 del Reg. delib

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO

Conferma aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, nella Sala Consiliare, in seguito a regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Straordinaria** Pubblica di Prima convocazione.

Al momento della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, risultano presenti:

MENIS PAOLO	Presente
ZANINI CONSUELO	Presente
SECCO SPILIMBERGO STEFANO	Presente
BAGATTO RUDI	Assente
PISCHIUTTA ANTONIO	Presente
MORGANTE ROBERTO	Presente
CHIAPOLINO CLAUDIO	Presente
SPITALERI FABIO	Presente
OVAN ROMANO	Presente
TOPPAZZINI CARLO	Presente
ZURRO DAVIDE	Presente
CIANI FRANCESCO	Assente
TURISSINI GABRIELE	Assente
NATOLINO LUIGINA	Presente
FILIP MORIS	Presente
VISENTIN MAURO	Presente
VALENT PIETRO	Presente

Presenti n. **14** Assenti n. **3**

ASSESSORI ESTERNI

PISCHIUTTA IVAN P

Partecipa il Segretario Comunale **dr. Garufi Fiorenzo** che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della U.O. Segreteria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Menis Paolo** nella sua qualità di SINDACO che espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio
F.to MICHELIZZA PATRIZIA

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio
F.to Donatella Campana

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1/01/2014, composta da:

- IMU (imposta municipale propria);
- TASI (tributo sui servizi indivisibili);
- TARI (tributo servizio rifiuti);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 56 quater della L.R. n. 26 del 12.12.2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", come introdotto dall'articolo 36, comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo; Rive d'Arcano e Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l'attivazione dal 1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione stessa eserciti le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata;

DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Ragona, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente dell'UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all'articolo 26 della L.R. 26/2014 e quindi funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;

VISTO l'articolo 38, comma 42 della Legge Regionale 17/07/2015 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

ACCERTATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017-2019 non fissa direttamente una specifica tempistica per l'anno 2017 e comporta, quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 11, del D. L. 244/2016 fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte dei comuni per l'anno 2017 al 31 marzo 2017;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) e delle sue componenti, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 11/07/2014;

VISTO l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute nello stesso decreto legge ed a quelle contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTI, in particolare, i commi da 707 a 708 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che hanno apportato modifiche al su richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'articolo 9-bis del D. L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, che modifica la IUC relativa agli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero;

VISTI i commi 10 e 15 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che hanno modificato l'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il comma 13 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

VISTO il comma 16 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha modificato il comma 15-bis dell'articolo 19 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201;

DATO ATTO che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92;
- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dal 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l'aliquota base è lo 0,76% e che i consigli comunali possono modificare, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali (solo se categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze, con la possibilità di diminuirla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;

- a decorrere dal 1/01/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono stabilire che l'importo per la detrazione venga elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare l'imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
- la base imponibile è ridotta del 50% per: a) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione, principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori; c) a immutabile destinazione agrosilvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

RICHIAMATO il comma 26 dell'articolo 1 della Legge 208/2015, modificato dall'articolo 1, comma 42, della Legge 232/2016, che nella nuova formulazione così recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.....";

VISTO il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede: " ...il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Udito l'intervento del Sindaco in ordine all'argomento in esame;

Fatto presente che non vi sono ulteriori interventi rispetto alla discussione intercorsa durante l'esame del punto n.7 posto all'ordine del giorno;

Sentito l'intervento del Sindaco di procedere a votazione per l'approvazione della proposta di deliberazione in esame;

RICORDATO che a norma dell'art.69 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale la registrazione elettromagnetica o con modalità informatiche della seduta, costituisce ai sensi dell'art.22 della L.241/90, la documentazione amministrativa della discussione; la registrazione elettromagnetica viene pubblicata in apposita sezione del sito internet istituzionale.

Ravvisata l'urgenza;

Procedutosi a votazione:
presenti e votanti 14

CON voti favorevoli 10, contrari 0 e astenuti 4 (Consiglieri Natolino, Filip, Visentin e Valent), espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di confermare per l'anno 2017 le aliquote per l'imposta comunale propria (IMU) già in vigore per l'anno 2016 e precisamente:

- **aliquota ordinaria 0,86%;**

- **aliquota ridotta** per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze **0,40%**

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. di confermare che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione;

5. di confermare che, ai fini dell'accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi già stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo determinate per l'imposta comunale sugli immobili;

6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7. di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 11/07/2014;

8. di trasmettere telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente, con separata votazione, analoga alla precedente e quindi con voti favorevoli 10, contrari 0 e astenuti 4 (Consiglieri Natolino, Filip, Visentin e Valent), espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Presidente
F.to Menis Paolo



Il Segretario Comunale
F.to Garufi Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi **04-04-2017** e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.1 comma 16 della L.R. 11.12.2003 n.21.



L'impiegato Responsabile
F.to Patrizia DE PAULIS

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.



Il Funzionario incaricato
Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal **04-04-2017** al **19-04-2017** per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.



L'impiegato Responsabile